

ogni altro vantaggio economico derivabile dagli stessi nel periodo di validità tecnica del trovato e al fine di stabilire quale parte delle invenzioni in questione presupponesse competenze nel campo della meccanica e quale parte invece postulasse competenze di natura diversa.

Dopo l'espletamento delle operazioni peritali (che richiedeva, per la complessità dei quesiti e per la mole della documentazione da esaminare, quasi un anno) la causa veniva infine discussa e decisa anche in punto *quantum debeatur* all'udienza dell'8.7.2002.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### 1. - Premessa.

L'art. 23, comma 2, del R.D. 29.6.1939 n. 1127 si limita ad affermare che l' "equo premio" spettante al dipendente inventore va determinato tenendo conto dell' "importanza" dell'invenzione.

Lo scarno e generico criterio dettato dal legislatore viene solitamente specificato dalla giurisprudenza e dai collegi arbitrali ricorrendo alla c.d. "formula tedesca".

Tale meccanismo di calcolo è riassunto dalla formula

$$I = V \times P$$

ove I è l'ammontare dell'indennità, V il valore dell'invenzione e P il fattore proporzionale espresso in percentuale e calcolato tenendo conto dei seguenti elementi

- I) mansioni del dipendente;
- II) posizione del dipendente nell'impresa;
- III) contributo fornito dall'impresa per la realizzazione dell'invenzione.